

VIVA SERVIZI SpA - ANCONA

CONTRATTO appalto “Fornitura biennale di acido peracetico al 14-15% per la disinfezione delle acque reflue” (Codice CIG n. 9675447F6F).

PREMESSO CHE:

- il Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi S.p.A., con deliberazione n. 21 del 22.02.2023, ha approvato il progetto per l'affidamento dell'appalto “Fornitura biennale di acido peracetico al 14-15% per la disinfezione delle acque reflue”, dell'importo complessivo presunto a base di gara pari a € 390.400,00 oltre IVA;
- il Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi S.p.A con la medesima deliberazione n. 21 del 22.02.2023 ha indetto una procedura aperta a rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi;
- il Seggio di Gara, nella seduta pubblica tenutasi nel giorno 28.03.2023, ha provveduto all'espletamento della procedura aperta come stabilito nel relativo Bando di gara e nel Disciplinare di Gara;
- il Direttore Generale, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 293/2009 e n. 115/2011, con determinazione del 19.04.2023 (prot. n. 10885 del 20.04.2023), ha approvato la “Proposta di Aggiudicazione” formulata dal Seggio di Gara con verbale del 15.03.2023, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e ha conseguentemente aggiudicato l'appalto di che trattasi alla Società Brenntag Spa, con sede in Assago (MI) - Strada 6 – Palazzo A/13 snc - Milanofiori -, per l'importo complessivo netto presunto di € 240.017,92 oltre IVA, corrispondente al ribasso del 38,52% da applicare all'importo della fornitura posta a base di gara di € 390.400,00;

- la Società Brenntag Spa di Assago (MI) è in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento della fornitura oggetto del presente contratto;
- la Società Brenntag Spa di Assago (MI) con nota del 10.05.2023 ha presentato la comunicazione relativa alla composizione societaria ed agli altri aspetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187;
- informazione antimafia, richiesta tramite BDNA, non è pervenuta per cui si procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/11 e smi;

TUTTO CIO' PREMESSO,

TRA

Viva Servizi SpA di Ancona, con sede legale in Via del Commercio n. 29 (C.F. e P.IVA n. 02191980420), di seguito più brevemente indicata con la dizione "Viva Servizi", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Moreno Clementi, [REDACTED], che agisce in nome e per conto della stessa in virtù di apposita procura notarile conferita in data 12.09.2019 e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 22.02.2023,

E

la Società Brenntag Spa con sede legale in Assago (MI) – Strada 6, Palazzo A/13 snc – Milanofiori - (C.F. e P.IVA n. 00835510157), di seguito più brevemente indicata con la dizione "Società", rappresentata dal sig. Ignazio Giuseppe Vullo, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED], in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, il quale agisce in nome e per conto della Società stessa, che pertanto si obbliga nella più piena e valida forma,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Viva Servizi affida alla Società, che accetta, l'appalto "Fornitura biennale di acido peracetico al 14-15% per la disinfezione delle acque reflue" alle condizioni tutte specificate Disciplinare di Gara, Bando di Gara e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che, con la sottoscrizione del presente contratto, si intendono sottoscritti per accettazione anch'essi.

Art. 3 – L'appalto di che trattasi ha per oggetto, in via sintetica, la fornitura periodica di acido peracetico concentrato al 14%-15% (peso, peso w,w) da impiegare come biocida, prima dello scarico finale, nelle unità di disinfezione degli impianti di trattamento acque gestiti da Viva Servizi S.p.A. nel territorio dell'AATO 2 Marche - Centro Ancona, così come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 4 – L'importo complessivo netto presunto del contratto è fissato in € 240.017,92 (euro duecentoquarantamiladiciassette/92) oltre IVA, per la fornitura ed € 0,00 (euro zero) per gli oneri relativi alla sicurezza.

Viva Servizi si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, commi 1, 2, e 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 5 – La durata del contratto di che trattasi è fissata in mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi dalla data che verrà indicata nel "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto".

La scadenza del contratto potrà essere anticipata al raggiungimento dell'importo contrattuale presunto.

Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non sia stato raggiunto un importo pari ad almeno l'80% dell'importo contrattuale, la

durata massima potrà essere prorogata a discrezione di Viva Servizi S.p.A., al massimo di sei mesi, senza che la Società possa avanzare diritti di sorta. Viva Servizi eserciterà tale facoltà comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del presente contratto.

Viva Servizi si riserva di esercitare l'opzione di rinnovo del rapporto contrattuale per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 24 (ventiquattro) alle stesse condizioni di cui al presente contratto. E' pertanto escluso il tacito rinnovo.

Viva Servizi eserciterà tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del presente contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e smi (opzione di proroga tecnica) stimato in mesi 4 (quattro). In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 6 – Si dà atto che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società ha costituito la prescritta cauzione di € 54.762,49 (euro cinquantaquattromilasettecentosessantadue/49), pari al 22,81% dell'importo netto contrattuale, stante il possesso da parte della Società delle certificazioni di qualità aziendale e ambientale mediante polizza fidejussoria n. 6001408566 rilasciata in data 27.04.2023 dalla Compagnia di Assicurazioni

HDI Assicurazioni Spa – Agenzia Roma Monteverde -, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del presente contratto, in conformità a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Tale cauzione cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, così come previsto dal medesimo art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 7 – Le fatture in formato elettronico verranno emesse mensilmente con riferimento alle forniture eseguite e documentate, e con le modalità indicate all'art. 25 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, n. 29 del 08.10.2009, n. 27 del 23.09.2011 e n. 13 del 21.03.2018, Viva Servizi non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto Viva Servizi è autorizzata al trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73.

La liquidazione degli importi verrà effettuata non oltre 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, subordinatamente alla presentazione della relativa fattura, che dovrà contenere tra l'altro l'indicazione del codice CIG e del conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti. Si precisa che le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello "split payment" o "scissione

dei pagamenti” con la seguente dicitura “Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 ter, comma 1, D.P.R.633/1972”.

Le fatture dovranno obbligatoriamente avere un formato elettronico in XML, ed essere recapitate esclusivamente tramite il Servizio di Interscambio (SdI).

Il “Codice Destinatario” da indicare nel tracciato elettronico xml è X46AXNR.

In conformità a quanto prescritto dalla L. 13.08.2010, n. 136 e smi il pagamento delle somme dovute, sulla base di quanto indicato dal sig. Ignazio Giuseppe Vullo, Legale Rappresentante della Società, verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Società, presso la [REDACTED] sede di [REDACTED], sul quale

sono delegati ad operare i sigg.ri:

- [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED]

Ogni modificazione in ordine al conto corrente bancario indicato ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a Viva Servizi SpA.

Art. 8 – Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e smi la Società dichiara espressamente di assumere inderogabilmente ogni obbligo in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Per l'esecuzione delle transazioni relative al presente contratto, il mancato utilizzo del conto corrente bancario sopra indicato costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto.

Qualora la Società venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subcontraenti dovrà darne immediata comunicazione a Viva Servizi ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Anche l'inadempimento da parte di eventuali subcontraenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e smi dovrà costituire causa di risoluzione del contratto di subappalto.

Art. 9 – Così come previsto all'art. 16 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/ 2016 e smi e dall'art. 29 del D.L 27.01.2022, n. 4, convertito con modificazioni con L. 25/2022, si procederà quadrimestralmente alla revisione dei prezzi, con le modalità indicate nel medesimo art. 16 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il primo aggiornamento verrà effettuato, dopo 4 mesi dalla stipulazione del presente contratto e varrà sugli ordinativi effettuati dopo la data di aggiornamento prezzi. Non sono ammesse variazioni retroattive.

Art. 10 – Viva Servizi applicherà eventuali penali in conformità e con le modalità prescritte all'art. 31 del Capitolato Speciale Descrittivo e

Prestazionale.

Art. 11 – Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e quelli imposti per legge.

Art. 12 – La Società, così come dichiarato in sede di gara, non concederà lavori in subappalto. Pertanto Viva Servizi non rilascerà alcuna autorizzazione al subappalto. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazioni da parte della Società, degli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 13 – La Società, con riferimento all'art. 105, comma 3, lettera c-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha presentato i contratti continuativi di servizio con le Società: Transeurope Srl di Mortara (PD), Magagnoli Elena di San Giorgio di Piano (BO), Vasta Salvatore Francesco di Cento (FE), Coop. Autotrasporti e Facchini S.c.a r.l. di Minerbio (BO), Sar Srl di Bergamo.

Art. 14 - Ai sensi di quanto prescritto all'art. 33 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi, della Legge 21 Febbraio 1991, n. 52, e con le modalità ivi indicate.

Art. 15 – Si dà atto che la Società, in conformità a quanto stabilito all'art. 19 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ha nominato la sig.ra Ilaria Marzola quale Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Si dà altresì atto che i recapiti telefonici sono i seguenti: tel. 051 6035532 cell. sig.ra Ilaria Marzola [REDACTED] e-mail [REDACTED]

Art. 16 – A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori (art. 30 D.Lgs.

50/2016 e smi), Viva Servizi opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza della Società, salvo le maggiori responsabilità della stessa.

Qualora gli importi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito della Società, ovvero qualora l'inadempienza della stessa venga accertata dopo l'ultimazione della fornitura, Viva Servizi si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sugli importi delle forniture eseguite, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.

Viva Servizi, in conformità a quanto stabilito all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in fase di redazione degli stati di avanzamento verificherà che la Società sia in regola con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Viva Servizi periodicamente e comunque ogni qualvolta sia dovuto il pagamento, verificherà il documento unico di regolarità contributiva riguardante la Società stessa.

La Società si impegna ad osservare e a far osservare, per tutta la durata del contratto sia relativamente al personale in forza che ad eventuale personale successivamente assunto gli adempimenti relativi al personale dipendente con cittadinanza straniera.

Art. 17 - Si fa presente che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – “Marche Centro-Ancona” -, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 36/94 ed alla Legge Regione Marche 18/98, ha affidato in via esclusiva alla Multiservizi SpA, ora VIVA Servizi Spa, quale Gestore, il servizio idrico integrato in n. 43 Comuni della Regione Marche, sino alla data del

30.06.2033.

Qualora, a seguito della risoluzione o cessazione del rapporto di concessione di che trattasi, l'AATO n. 2, anche prima della scadenza sopra indicata, dovesse eventualmente individuare un diverso Gestore, quest'ultimo potrà avvalersi della facoltà di subentrare nel presente contratto in sostituzione del precedente Gestore, senza che la Società possa eccepire alcunché o vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.

Art. 18 – Ai sensi dell'art. 38 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, qualora sorgano contestazioni, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Viva Servizi e la Società, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

Art. 19 – Viva Servizi, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, informa la Società, che acconsente, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

Le Parti danno atto che, relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la nota "Informativa è stata già stata trasmessa con lettera di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 20 – I rapporti intercorrenti con Viva Servizi SpA sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla Viva Servizi

SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 e della Legge 190/2012 (disponibili sul sito internet www.vivaservizi.it – amministrazione trasparente).

Art. 21 – Per quanto non disposto dal presente contratto, dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si applicano le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia di appalti pubblici, compreso il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed eventuali provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i se ed in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i per quanto non abrogato, la Legge 136/2010 e s.m.i e il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., nonché le norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili nel sito Viva Servizi SpA all'indirizzo <http://vivaservizi.acquistitelematici.it/>.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art.15 del DPR 642/72 di cui all'autorizzazione n. 1359 del 24/01/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, li 16.06.2023

VIVA SERVIZI SpA dott. Moreno Clementi

Brenntag Spa sig. Ignazio Giuseppe Vullo

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono espressamente sottoscritte ed accettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, subappalto, penali e contenzioso/controversie.

Brenntag Spa sig. Ignazio Giuseppe Vullo